

25.1.07
li 8.26

DECRETO LEGGE: MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE (IMPRESA IN UN GIORNO)

CAPO I	1
Misure immediate per la tutela dei consumatori	1
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.	1
Bonus in caso di mancata consegna o ritardo di invii postali.....	3
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale	4
Trasparenza delle tariffe aeree.....	5
Data di scadenza dei prodotti alimentari	6
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi.....	7
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari	9
CAPO II	10
Misure immediate per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza	10
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa	10
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche	12
Misure per il mercato del gas naturale.....	14
Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione della linea alta velocità Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta alta velocità Milano-Verona e della sub-tratta alta velocità Verona-Padova.....	15
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica	16

CAPO I

Misure immediate per la tutela dei consumatori

Art. 1

Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati, da parte degli operatori della telefonia l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle presenti

disposizioni entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Le clausole difformi sono nulle fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione entro i successivi 60 giorni.
4. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni stabilisce le modalità attuative, ove necessarie all'attuazione del presente articolo, e le sanzioni per la violazione delle medesime disposizioni.

*Ministro Cassini appone
d'accordo sul BOLOS*

Art. 2

Bonus in caso di mancata consegna o ritardo di invii postali

1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo la parola "universale" è aggiunto il seguente periodo: "e le modalità per la erogazione al mittente di un *bonus* automatico immediatamente spendibile, di valore equivalente quale rimborso in caso di ritardo ovvero di valore superiore in caso di mancato recapito nella consegna degli invii postali,".

Art. 3

Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

Trasparenza delle tariffe aeree

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietate le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferite a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

Art. 5

Data di scadenza dei prodotti alimentari

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2bis. L'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore”.

2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

[Redacted text block]

